



Provincia Regionale di Enna

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.24

COMUNI DI PIAZZA ARMERINA – BARRAFRANCA – PIETRAPERZIA – AIDONE

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI

ASSISTENZA DOMICILIARE PER INABILI e ASSISTENZA SPECIALISTICA

TRA

Il Dott. Giuseppe Notaro nella qualità di Responsabile del III Settore Funzionale del Comune di Piazza Armerina nonché quale coordinatore del Gruppo piano del Distretto socio-sanitario D24, domiciliato per la funzione presso la residenza Comunale,

E

il Sig. _____ nato a _____ il ____/____/____ e
residente a _____ in Via _____, il quale interviene quale
legale rappresentante della Cooperativa Sociale _____ con sede in
_____ Via _____, Codice Fiscale _____ e P.I.
_____;

art.1

oggetto

Il presente documento, nell'ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, ex art.118 Cost., commi 1e2 art.13 del TUEL, art.34 L.R. 10/00, disciplina, all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario D24, le linee fondamentali dell'accREDITAMENTO dei soggetti erogatori dei Servizi alla persona.

art.2

finalità del patto di accREDITAMENTO

La finalità del presente "patto di accREDITAMENTO" è quella di disciplinare il rapporto tra le Amministrazioni comunali del Distretto Socio-Sanitario D24 ed i soggetti accREDITATI all'albo distrettuale per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare.

Il sistema dell'accREDITAMENTO, è fondato sulla libera scelta, del soggetto accREDITATO, da parte del cittadino, per favorire la propria permanenza nell'ambiente di vita e di relazioni, evitando o ritardando l'eventuale ricovero in strutture residenziali.

Gli obiettivi del “patto di accreditamento” sono i seguenti:

- Garantire al cittadino un elevato standard qualitativo dei soggetti accreditati attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori;
- Centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la propria capacità di autonomia e determinazione, sia in ordine all'elaborazione del proprio progetto assistenziale, sia alla scelta del soggetto erogatore;
- Valorizzare e sviluppare le risorse della comunità, attraverso la concertazione con tutti gli organismi di terzo settore, in particolare con gli organismi della cooperazione sociale, nelle diverse fasi di programmazione, gestione e valutazione degli interventi e servizi sociali;
- Verificare preventivamente l'esperienza e la qualità dei soggetti erogatori delle prestazioni.

art.3

ambito territoriale dell'accREDITamento

L'ambito territoriale di riferimento dell'accREDITamento è il Distretto Socio-Sanitario D24 e i singoli Comuni ricadenti nel Distretto, Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia e Aidone.

art.4

beneficiari dei servizi

I destinatari del servizio sono Inabili con il riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 c.3 che hanno bisogno di prestazioni sostitutive ed integrative di quelle familiari per una dignitosa vita di relazione a proprio domicilio, a seconda del PAI individualizzato.

art.5

procedure di ammissione al servizio di assistenza domiciliare ovvero con criteri di urgenza

La procedura d'urgenza per l'assistenza agli Inabili, viene attuata, salvo disponibilità di posti, su valutazione del Servizio Sociale Professionale di ogni Comune del D24.

Gli Assistenti Sociali di ogni Comune del D24, attraverso visite domiciliari e/o colloqui con i componenti il nucleo familiare del richiedente, valuteranno il fabbisogno assistenziale al fine di stabilire il piano d'intervento individuale e la durata dello stesso (PAI).

art.6

accesso ai servizi

Per l'accesso ai servizi la compartecipazione degli utenti avverrà secondo le attuali modalità, in armonia a quanto previsto dal Decreto Assessoriale Regione Sicilia n° 867/S7 dell'anno 2013 e ss.mm.ii., fatte salve le progettualità che non prevedono costi di compartecipazione.

art.7

libertà di scelta dell'assistito

Al fine di assegnare al cittadino ed alla propria famiglia un ruolo di “centralità”, il soggetto ammesso al servizio (o uno dei suoi familiari se incapace o amministrato) eserciterà il “diritto di scelta” della cooperativa da cui farsi assistere. L'assistito, ovvero uno dei suoi familiari se incapace o amministrato, ha la facoltà di scegliere fino a tre fornitori accreditati, indicando l'ordine di priorità. Ciò consente di optare per il secondo ovvero per il terzo fornitore, qualora la prima scelta non dovesse raggiungere il grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, in tal caso l'assistito ha la facoltà di revocare il fornitore scelto.

A tal fine, l'assistito o uno dei suoi familiari, comunicherà per iscritto, all'Ufficio del Servizio Sociale del proprio Comune di appartenenza, la propria volontà di scelta di altra cooperativa.

Il trasferimento sarà operato entro il 10° giorno dalla presentazione dell'istanza.

art.8

turn-over operatori

Le cooperative sociali accreditate utilizzeranno gli operatori OSA e OSS e ASACOM e altre figure professionali previste nel PAI e inseriti in apposito elenco, consegnato al Comune capofila del D24 e ai Servizi Sociali Professionali di ciascun Comune del D24.

art.9

modalità organizzative dei servizi

La cooperativa sociale, sulla base dell'utenza assegnatale e risultante dalle scelte dei beneficiari è tenuta a mettere a disposizione del servizio il personale corrispondente ed appartenente alla qualifica OSA (Operatore Socio-Assistenziale) e OSS (Operatore Socio Sanitario) ASACOM e altre figure professionali previste nel PAI.

L'assistente Domiciliare presterà servizio per 60 minuti di effettivo servizio, su ogni ora assegnata e riportata nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). Non viene computato l'orario necessario all'operatore per spostarsi da un utente ad un altro.

Il numero delle ore da assegnare a ciascun utente sarà stabilito sulla scorta di valutazioni operate dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni del D24.

La cooperativa Sociale è tenuta altresì a mettere a disposizione dell'utenza un ufficio di segreteria, cui gli utenti potranno rivolgersi anche telefonicamente sia per ottenere immediati interventi assistenziali che per ricevere informazioni.

A tal proposito la cooperativa è tenuta a comunicare, sia al Comune sia agli assistiti, gli orari, il numero telefonico e la disponibilità delle giornate.

art.10

tipologia delle prestazioni e costo del voucher

Per l'attivazione dei Servizi la somma utilizzata e il numero degli utenti beneficiari varieranno in funzione delle progettualità approvate ed avviate, le prestazioni saranno realizzate dagli Operatori OSA e OSS, ASACOM e tutte le altre figure professionali previste nel PAI.

- 1. Il Costo del Voucher per gli Operatori OSA e OSS è stimato in euro 19,88 l'ora comprensivo di oneri generali (4%) e IVA, con l'obiettivo di garantire le seguenti prestazioni:**

a) Aiuto e coinvolgimento per il governo della casa (OSA/OSS)

- riordino del letto e della stanza;
- pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati;
- lavaggio della biancheria mediante lavatrice in dotazione;
- somministrazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie;
- ogni altro servizio, che rientra nelle proprie competenze, necessario all'utente.

b) Aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera (OSA/OSS)

- Igiene della persona (aiuto per il bagno e pulizie personali);
- vestizione;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- accompagnamento dal medico curante e/o visite specialistiche ecc...

- 2. Il Costo del Voucher per i Servizi di Assistenza Specialistica all'Autonomia e alla Comunicazione è stimato in euro 20,50 l'ora comprensivo di oneri generali (4%) e IVA, le figure professionali previste sono specificate dal D.A. n. 81/GAB del 15 Settembre dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e sono le seguenti:**

a) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica

- Laurea breve (triennale) minimo: laurea in scienza dell'educazione, laurea in psicologia, laurea in pedagogia, laurea breve in terapista della riabilitazione psichiatrica, laurea breve in logopedia, laurea breve in psicomotricità, con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- Per i minori con disturbo dello spettro autistico l'operatore deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo - comportamentali (ABA - PECS -

TEACCH) con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al profilo di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017, con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

b) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a:
 - profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017 con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità;
 - titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e autorizzati dalla Regione Sicilia; saranno considerati validi anche i corsi finanziati ed autorizzati dalla Regione Sicilia per l'anno formativo 2013/2014, anche se la loro strutturazione didattica è inferiore a 900 ore, giusta nota del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione; sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005; con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

c) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale visiva:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a almeno uno tra i titoli seguenti:
 - profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017;
 - diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista" (900 ore);
 - attestato di "Istruttore di orientamento e mobilità";
 - attestato di "Educatore Tiflogico" e titoli equipollenti;
 - attestato "Istruttore Tifloinformatico" con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.RI.FO.R).

Standard medio di offerta: ore 5 settimanali.

Il budget orario ed economico individuato sarà ripartito tra tutti i soggetti accreditati che svolgeranno il servizio sulla base della libera scelta dei beneficiari.

art.11

modalità di erogazione dei pagamenti

Il soggetto accreditato emette, mensilmente, regolare fattura al Comune di Piazza Armerina, capofila del D24, corredata dai seguenti documenti:

- Prospetto mensile riepilogativo contenente il numero complessivo delle ore effettuate degli operatori, con l'indicazione del costo orario e di quello complessivo;
- Autodichiarazione rilasciata dal Legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali, la regolarità dei pagamenti agli operatori, della mensilità precedente della quale si richiede la liquidazione, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento;
- DURC in corso di validità.

I Servizi Sociali professionali di ogni comune del distretto, manterranno il controllo e la vigilanza del servizio erogato e forniranno apposita attestazione, di mese in mese, sulla regolarità del servizio effettuato al Comune capofila del D24, al fine di procedere alla liquidazione delle fatture spettanti.

Il Distretto si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni, entro 60 giorni dal ricevimento della Fattura.

Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.

Il Distretto D24 si riserva la facoltà di sospendere il pagamento ogni qualvolta siano in corso con il soggetto accreditato contestazioni formali previste dal presente patto.

art.12

durata e risoluzione del patto di accreditamento

Il presente patto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata del finanziamento. È escluso il tacito rinnovo. Al rapporto disciplinato dal presente patto di accreditamento si applicano le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt. 1453 e ss. del C.C..

È facoltà dei Comuni del Distretto procedere alla risoluzione del presente patto nei seguenti casi:

1. In qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C.;
2. In caso di frode, di grave negligenza nell'esecuzione di obblighi e condizioni fissati dall'Avviso di accreditamento e dal presente patto;
3. In caso di cessione della società, di cessione dell'attività, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto accreditato, ovvero di liquidazione e cessazione dell'attività;
4. Nel caso di cessione e di subappalto non autorizzati dall'ente.

È vietata inoltre la cessione del patto così come subappalto e la cessione parziale del servizio. L'Ente Locale accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti dal presente patto, diffida il soggetto accreditato ad adempiere ed a fare pervenire le proprie controdeduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a gg.15, l'inadempimento e/o la mancata controdeduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del presente patto.

Il patto è redatto in duplice copia, per ciascun contraente.

art.13

prescrizioni

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti del titolo specifico di qualifica professionale OSA/OSS, ASACOM e tutte le altre figure professionali previste nel PAI.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente patto non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che il servizio vuole raggiungere.

La cooperativa dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori, in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività.

Ciascun soggetto accreditato risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocate durante lo svolgimento del servizio restando al suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune e con esonero del Comune ogni responsabilità.

La cooperativa si obbliga a dare tempestiva comunicazione agli uffici comunali in merito a qualsiasi variazione riguardante la sostituzione di personale inserito in elenco, entro il 3° giorno successivo, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dovere fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile della concessionaria.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento, rilasciato dal responsabile della concessionaria e vidimato dal responsabile dell'Ufficio comunale competente, per l'avvio del servizio di che trattasi la prima visita all'utente assegnato verrà fatta di concerto con l'Assistente Sociale comunale.

La cooperativa si obbliga a dare tempestiva comunicazione agli uffici comunali in merito a qualsiasi variazione riguardante il numero degli utenti, la tipologia delle prestazioni erogate e ad attenersi scrupolosamente al piano assistenziale predisposto dal S.S.P. dei comuni del distretto e dal PUA del distretto.

art.14

spese contrattuali e obbligo di cauzione

Il presente patto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 e ss.mm.ii.
Il soggetto accreditato si impegna a versare le spese relative ai diritti di segreteria se ed in quanto dovute, a consuntivo dei servizi resi, sulla base del valore complessivo medio annuo.
Stante la particolare natura del servizio, il soggetto accreditato, in quanto cooperativa sociale ONLUS, non è obbligata al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. Lgs. 460/97

art.15

norme di riferimento

Il presente patto di accreditamento è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- ☐ Legge 8 novembre 2000 n. 328;
- ☐ Art. 11 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- ☐ Decreto Presidente della Regione Siciliana 4 novembre 2002; D.P.C.M. 30 MARZO 2001
- ☐ Artt. 1321 e seguenti C.C.

art.16

Norma transitoria

Nelle more della definizione delle Linee Guida per l'accreditamento, come previsto dall'art.8 comma 3, lettera f) della legge 328/2000, il Comune di Piazza Armerina e i Comuni del D24 potranno utilizzare il REDO di cui alla presene procedura anche per i servizi di assistenza domiciliare finanziati con i propri bilanci comunali e/o regionali, aggiuntivi rispetto a quelli specificati al precedente articolo10.

Il presente Patto viene redatto in duplice originale di cui una per la parte ed una per il Distretto.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Data _____

p. IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D24
E DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
Dott. Giuseppe Notaro

p. LA COOPERATIVA SOCIALE
